

Accordo sulla mobilità volontaria regionale del personale degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in Sardegna

L'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Sardegna e le OO.SS. Regionali firmatarie del CCNL Comparto Agenzie Fiscali

CONVENGONO

di dar corso ad una procedura di mobilità regionale volontaria per il corrente anno riguardante il personale degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in Sardegna.

La procedura verrà avviata con apposito bando da pubblicare sul sito intranet regionale entro il 20 ottobre 2016.

La procedura di mobilità, che avrà luogo a livello interprovinciale, è regolata come segue:

1. *Personale ammesso alla procedura*

Possono partecipare alla procedura di mobilità i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che risultino in organico agli uffici amministrati dalla Direzione Regionale della Sardegna e che sono in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore ad anni cinque alla data di pubblicazione del bando di mobilità;

1.2 Non è ammesso alla procedura il personale sospeso cautelatamente dal servizio.

1.3 Il personale riammesso in servizio dopo una sospensione cautelare e assegnato a una sede diversa da quella ove prestava servizio non può concorrere per tale ultima sede.

2. *Unità trasferibili*

Il numero delle unità trasferibili, le sedi di servizio dalle quali è possibile il trasferimento e quelle ove sono disponibili posti in entrata sono indicati nell'allegato n. 1 al presente accordo.
















La Mula Wm

2.1 Nei limiti dei posti disponibili in entrata, i dipendenti potranno esprimere al massimo, in ordine di priorità, 2 preferenze.

3. *Titoli valutabili e relativo peso*

I titoli valutabili, i relativi punteggi, la documentazione da produrre a corredo della domanda di partecipazione alla procedura sono indicati nell'allegato n. 2 al presente accordo. Saranno presi in considerazione i titoli posseduti alla data di sottoscrizione del presente accordo.

4. *Condizioni di priorità*

Hanno diritto di priorità al trasferimento i dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 21 e 33, comma 6, della L. n. 104/92.

5. *Presentazione delle domande, indicazioni procedurali e termini per la conclusione della procedura*

Le domande di partecipazione alla procedura, da redigersi secondo le indicazioni del bando di mobilità, andranno inoltrate, unitamente alla relativa documentazione, alla Direzione Regionale-Ufficio Risorse Umane, esclusivamente via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: dr.sardegna.ru@agenziaentrate.it. Le domande andranno inviate, a pena di esclusione, entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando.

5.1 La Direzione Regionale, entro i successivi trenta giorni, provvederà:

- Alla verifica dei requisiti di ammissione alla procedura e alla eventuale adozione dei provvedimenti di esclusione
- Alla verifica dei titoli dichiarati dai candidati
- Al calcolo del punteggio da assegnare a ciascuna candidatura
- Alla predisposizione della graduatoria di mobilità
- All'approvazione, con atto a firma del Direttore Regionale, della graduatoria di mobilità, con indicazione, per i vincitori, della sede ove hanno conseguito il diritto al trasferimento
- Alla pubblicazione della stessa graduatoria sul sito intranet regionale
- All'adozione dei provvedimenti di trasferimento degli aventi diritto

5.2 I trasferimenti avranno decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "dr. ..."

Handwritten signatures in black ink at the bottom of the page.

5.3 L'eventuale rinuncia al trasferimento dovrà essere formalizzata mediante comunicazione inviata via e-mail all'indirizzo indicato al punto n. 5.

La rinuncia espressa o la mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo nel giorno prestabilito, nella sede di destinazione, determina la decadenza dal diritto al trasferimento. In tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria.

5.4 I candidati che conseguono il diritto al trasferimento possono chiederne il differimento, previa accettazione del trasferimento, sino al giorno antecedente la data di decorrenza del provvedimento di mobilità.

Il differimento, per un tempo massimo di sei mesi, può esser chiesto una sola volta. In caso di rinuncia, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Cagliari, 4 ottobre 2016

D.R. SARDEGNA	OO.SS. REGIONALI
<i>Fenucci</i>	CGIL ASSENTÈ
<i>Grandi</i>	CISL <i>Grandi</i>
<i>Urbani</i>	UIL <i>Urbani</i>
	SALFI <i>Urbani</i>
	FLP <i>Urbani</i>
	USB <i>Urbani</i>

Tabella esplicativa dei titoli valutabili

1) Anzianità di servizio

Titolo	Punti
1.1 Anzianità di servizio nell'Amministrazione finanziaria	1 per ogni anno di effettivo servizio
1.2 Servizio effettivamente prestato nell'attuale sede (compreso l'eventuale tirocinio)	3 per ogni anno di effettivo servizio
1.3 Per ogni anno di assegnazione nella sede richiesta ex art. 42/bis D. Lgs. n. 151/2001	0,50 per ogni anno di servizio

- La frazione di anno superiore a sei mesi è computata per intero.
- Sono esclusi dal computo del servizio i periodi di comando, di collocamento fuori ruolo e di aspettativa
- Punteggio massimo attribuibile all'anzianità di servizio: 30

2) Condizioni di famiglia

Carichi di famiglia

Titolo	Punti
2.1. Per ogni figlio minore di 5 anni	12
2.2 Per ogni figlio con età da 5 anni compiuti a 8 da compiere	10
2.3 Per ogni figlio con età da 8 anni compiuti a 12 da compiere	9
2.4 Per ogni figlio con età da 12 anni compiuti a 18 da compiere	8
2.5 Per ogni figlio di età superiore a 18 anni a carico e per ogni altro familiare a carico	3

I medesimi punteggi sono attribuiti ai figli del coniuge o convivente, purché residenti con il richiedente.

Documentazione da produrre ad attestazione del possesso dei titoli relativi ai carichi di famiglia:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il numero e l'età dei figli del richiedente, ovvero il numero, l'età e la residenza dei figli del coniuge o convivente

Punteggio ulteriore per carichi di famiglia:

Titolo	Punti
2.6 Dipendente vedovo/a, separato/a, divorziato/a, affido dei figli anche condiviso (L.8/2/2006, n. 54) o unico genitore	12

Documentazione da allegare per l'attribuzione del punteggio ulteriore:

- autocertificazione attestante lo stato civile del richiedente

Luigi Mando
1/1/2011

[Handwritten signatures and initials]

Ricongiungimento

Titolo	Punti
2.7 Al coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente che risieda nella provincia richiesta o al partner di cui alla L. n. 76/2016	10

Documentazione da produrre ad attestazione dei requisiti relativi alla necessità di ricongiungimento:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia del dipendente e la residenza dei familiari cui si ha necessità di ricongiungersi

Punteggio massimo attribuibile alle condizioni di famiglia: **punti 40**

3) Motivi di salute:

Titolo	Punti
3.1 Infermità del richiedente o di un congiunto di diritto o di fatto convivente e a carico che comporti la necessità di accedere a strutture sanitarie assenti nella sede di servizio e presenti, invece, nella sede richiesta	10
3.2 Infermità del richiedente, determinata da causa di servizio riconosciuta dall'Amministrazione, che comporti la necessità di accedere a strutture sanitarie assenti nella sede di servizio e presenti, invece, nella sede richiesta	15
3.3 Assistenza ad un congiunto (coniuge/convivente/figlio/genitore/fratello/sorella) portatore di un'invalidità superiore al 67%	10
3.4 Assistenza ad un congiunto ((coniuge/convivente/figlio/genitore/fratello/sorella)) con invalidità del 100% (non cumulabile con la precedente ipotesi)	15
3.5 Infermità del richiedente ai sensi dell'articolo 3, c. 1, della legge 104/1992 o invalidità civile superiore al 50%	15

Nei casi in cui l'invalidità di cui ai punti 3.3 e 3.4 assuma la connotazione di gravità ai sensi della L. n. 104/92 spetta un punteggio aggiuntivo pari a **5 punti**

Documentazione da produrre ad attestazione del possesso dei titoli relativi ai motivi di salute:

- Gli stati di infermità (punti n. 3.1 e 3.2) dovranno risultare da certificazione rilasciata dalla ASL o da altra struttura sanitaria pubblica o convenzionata
- Gli stati di invalidità (punti n. 3.3 e 3.4) dovranno risultare dai provvedimenti delle Commissioni mediche (Commissione medica ASL e Commissione di verifica) competenti
- Lo stato di portatore di handicap grave dovrà risultare dal verbale della Commissione medica Asl integrata. Il richiedente dovrà produrre dichiarazione da cui risulti che egli sia l'unico familiare che assiste il soggetto portatore di handicap grave
- Il rapporto di parentela dovrà risultare da autocertificazione.
- Punteggio massimo attribuibile alle condizioni di salute: **punti 35**

Resmondo Am...
Agly

